



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provincia di Firenze

Servizio 5 Governo del Territorio
Ufficio Urbanistica

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 030 del 28.09.2009

Oggetto: Adozione Variante normativa al Regolamento Urbanistico, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 1/05, riferita alle Norme Tecniche Allegato A, art. 38, comma 11, relativo alle recinzioni delle superfici coltivate.

L'anno duemilanove il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 21,15 si è riunito presso il Consiglio comunale in 1a convocazione su determinazione del Presidente del Consiglio Comunale, per trattare gli affari iscritti all'ordine del giorno.

Al momento dell'adozione della presente deliberazione risultano presenti:

BENCISTA' ALBERTO
CAI TOMMASO
CAINI FRANCO
CAINI GIACOMO
CHECCUCCI LUCIANO
LOTTI LORENZO
MARZIALI MAURIZIO
MORANDINI PIER LUIGI
NARDINO MATTEO
PECORINI GIULIO
PIERINI FILIPPO
ROMITI STEFANO
ROTONDI LORELLA
SECCHI SIMONE
SIENI MASSIMO
SOTTANI PAOLO
STECCHI PAOLO
VANNI TOMMASO (18)

Assenti: Borghi, Allodoli, Sottani Giuliano.

Scrutatori: Sieni, Morandini, Checcucci.

Presiede il Presidente del Consiglio Sig. Giacomo Caini.

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Francesco Marziali incaricato della redazione del presente verbale.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il comune di Greve in Chianti è dotato di Piano Strutturale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 88 del 18.11.2002, efficace dalla data di pubblicazione sul BURT, avvenuta il 27.12.2002 sul n. 52 e che il Comune è altresì dotato di Regolamento urbanistico, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 68 del 4 agosto 2003, pubblicata sul BURT n. 35, del 27.08.2003;

Premesso che il vigente strumento urbanistico è stato redatto secondo i disposti della Legge Regionale Toscana 16 gennaio 1995, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto che il vigente Regolamento Urbanistico prevede che le superfici coltivate, possano essere recintate con maglia metallica sostenuta da pali di legno naturale, per un'altezza massima di cm. 150, come stabilito dall'art. 38, comma 11 dell'allegato A al R.U. "Norme Tecniche";

Visto il documento programmatico della Regione sulla gestione della fauna selvatica e del territorio al fine di rafforzare l'integrazione fra la programmazione faunistica e gli altri strumenti di governo del territorio e di programmazione;

Considerato che gli ungulati di grossa taglia sono in aumento nel territorio grevigiano e questo provoca gravi danni alle imprese agricole con particolare riferimento ai vigneti nel periodo produttivo;

Considerato che al momento non sono state prese le necessarie misure al fine di garantire il mantenimento della densità sostenibile degli ungulati e non sono in atto le strategie per eliminare l'impatto sulle coltivazioni agricole d'eccellenza presenti sul territorio;

Ravvisato che l'altezza delle recinzioni di cm.150 realizzate dagli agricoltori secondo la norma vigente, non assicurano più la protezione delle coltivazioni essendo in questi ultimi anni aumentate le specie dei grossi ungulati, in grado di scavalcare le recinzioni di altezza 1,50 m;

Preso atto dell'ordinanza sindacale n. 223 del 06/08/2009 atta a prendere misure urgenti per la prevenzione di danni alle coltivazioni specializzate, che introduce l'autorizzazione ad elevare l'altezza delle recinzioni dal 1,50 a 2,00 m in via transitoria;

Ritenuto opportuno recepire l'ordinanza sindacale nella normativa comunale, modificando l'art. 38, comma 11 delle norme tecniche del RU, allegato A, specificando disposizioni relative all'altezza ed alle caratteristiche delle recinzioni suddette;

Visto che la variante al Regolamento Urbanistico in oggetto si riferisce alla sola modifica normativa riferita alle Norme Tecniche Allegato A, art. 38, comma 11, riguardante le modalità esecutive delle recinzioni coltivate poste in "territorio aperto" vengono riportate di seguito le seguenti versioni:

Testo eliminato:

Nelle aree di pertinenza, le superfici coltivate, possono essere recintate con recinzione metallica del tipo a maglie alte rettangolari (da ovini), sostenute con pali di legno naturale, per un'altezza massima di cm.150. Nelle recinzioni dovranno altresì essere previsti un congruo numero di attraversamenti provvisti di cancelli o simili, per consentire l'accesso ed il passaggio pedonale così da non configurarsi fondo chiuso.



Nel caso di allevamenti dovrà essere presentato apposito progetto esecutivo di recinzione, che individui materiali e modalità costruttive.

Nuovo testo modificato:

Le superfici coltivate e le proprie aree di pertinenza, possono essere recintate con rete metallica del tipo a maglie alte rettangolari (da ovini) del tipo con maglie alla base aventi misure utili per il libero transito della piccola fauna, sostenute da pali di legno naturale, per un'altezza massima di m. 2,00.

Le recinzioni potranno essere mantenute fintanto che la fauna ungulata sia considerata in soprannumero e potenzialmente dannosa per le colture, da verificare da parte delle amministrazioni entro un periodo massimo di cinque anni;

Le recinzioni dovranno lasciare libero il transito sulla viabilità vicinale, dove è vietato ogni tipo di chiusura. Deve essere altresì garantito il transito sulla viabilità podereale e sui sentieri, mediante realizzazione di adeguate aperture dotate di cancelli provvisti di idonei e semplici sistemi di apertura per il transito pedonale. Deve essere altrettanto garantita la immediata chiusura del cancello una volta che questo è stato utilizzato per l'attraversamento della recinzione. Nei tratti recitati privi di accessi viabili o con accessi particolarmente distanti, dovrà essere realizzato un congruo numero di attraversamenti pedonali, la cui distanza massima dovrà essere non superiore a 150 m., con le caratteristiche precedentemente descritte.

Non è consentita la trasformazione delle aree recintate secondo, le disposizioni del presente articolo, in fondo chiuso.

Nel caso di recinzioni per allevamenti dovrà essere presentato un apposito progetto esecutivo di recinzione, che individui materiali e modalità costruttive.

Ritenuto altresì dare atto che le amministrazioni, entro un periodo massimo di cinque anni, dovranno verificare se l'emergenza "ungulati" è terminata al fine di rimuovere le presenti misure di protezione delle coltivazioni specializzate;

Visto il parere favorevole della Commissione 4 riunitasi in data 25 settembre che propone di accogliere la richiesta presentata da un gruppo di cittadini relativa all'utilizzo di reti a maglia più stretta in presenza di coltivazioni di giaggiolo per proteggerle dai danni provocati dagli isticci, prevedendo anche in questo caso un'altezza massima della recinzione a maglia più stretta di 60 cm;

Vista la volontà unanime del Consiglio di accogliere le proposte della Commissione 4;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi del primo comma dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce al Consiglio Comunale l'approvazione definitiva del presente provvedimento amministrativo;

Con n. 18 Consiglieri presenti e votanti, n. 18 voti favorevoli, nessun voto contrario, nessun astenuto;

All'unanimità il Consiglio Comunale

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa:



1) di adottare la variante al Regolamento Urbanistico riguardante le Norme Tecniche Allegato A, art. 38, comma 11, relativo alle recinzioni delle superfici coltivate, nella seguente versione modificata.

“Le superfici coltivate e le proprie aree di pertinenza, possono essere recintate con rete metallica del tipo a maglie alte rettangolari (da ovini) del tipo con maglie alla base aventi misure utili per il libero transito della piccola fauna, sostenute da pali di legno naturale, per un'altezza massima di m. 2,00.

Le recinzioni potranno essere mantenute fintanto che la fauna ungulata sia considerata in soprannumero e potenzialmente dannosa per le colture, da verificare da parte delle amministrazioni entro un periodo massimo di cinque anni;

Le recinzioni dovranno lasciare libero il transito sulla viabilità vicinale, dove è vietato ogni tipo di chiusura. Deve essere altresì garantito il transito sulla viabilità podereale e sui sentieri, mediante realizzazione di adeguate aperture dotate di cancelli provvisti di idonei e semplici sistemi di apertura per il transito pedonale. Deve essere altrettanto garantita la immediata chiusura del cancello una volta che questo è stato utilizzato per l'attraversamento della recinzione. Nei tratti recitati privi di accessi viabili o con accessi particolarmente distanti, dovrà essere realizzato un congruo numero di attraversamenti pedonali, la cui distanza massima dovrà essere non superiore a 150 m., con le caratteristiche precedentemente descritte.

Non è consentita la trasformazione delle aree recintate secondo, le disposizioni del presente articolo, in fondo chiuso.

Nel caso di recinzioni per allevamenti dovrà essere presentato un apposito progetto esecutivo di recinzione, che individui materiali e modalità costruttive.”

2) di autorizzare il Servizio Governo del Territorio a adottare tutti gli atti gestionali necessari e conseguenti previsti dalla L.R. 1/05, a norma del D.Lgs. 267 del 18.8.2000;

3) di trasmettere il presente atto agli Enti competenti ai sensi della LR 1/2005.

Il Consiglio Comunale con separata votazione e con n. 18 Consiglieri presenti e votanti, n. 18 voti favorevoli, nessun astenuto, nessun voto contrario, all'unanimità dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del Dlgs 267/2000.